

C A P O VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

ARTICOLO 104

ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Nessuno potrà esercitare il commercio ambulante nel territorio del Comune se non dimostri di essere iscritto nello speciale registro degli esercenti il commercio previsto dall'art.3 della legge 11 giugno 1972, n.426 e di avere ottenuto la licenza del Sindaco, secondo le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n.327 19-5-1974

ABRIGATA

ARTICOLO 105

DIVIETO DELLE SOSTE PROLUNGATE NELLE ARRE

DESTINATE A MERCATO.

A coloro che non abbiano conseguito il permesso di cui al penultimo comma del precedente art.16, comunque essi esercitino il commercio ambulante, è fatto obbligo di non fermarsi sul suolo pubblico dei centri abitati oltre il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste degli acquirenti e di percorrere esclusivamente nell'esercizio di vendita, la parte di territorio comunale assegnata a tal fine.

La sosta per la vendita deve, poi, avvenire in modo da non recare ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Quando i venditori ambulanti siano costretti ad attraversare o percorrere vie e piazze non comprese nella parte del territorio comunale loro assegnata, dovranno tenere le merci coperte.

E' loro proibito di soffermarsi per esercitare la vendita.

ARTICOLO 106

VENDITA AMBULANTE DI GENERI COMMESTIBILI

Per la vendita dei generi commestibili (dolciumi compresi) e delle bevande (gelati compresi), i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alla prescrizione dell'Ufficio d'igiene e dell'Ufficio veterinario per gli alimenti di origine animale.

ARTICOLO 107

REQUISITI DEI CARRETTI PER LA VENDITA AMBULANTE

I veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere adatte

Le macchine a motore devono essere muniti di luce anteriore e posteriore

Le macchine a motore devono essere muniti di luce anteriore e posteriore

due e venticinque centimetri, comprese le stanghe e la larghezza di metri uno e centimetri venti, compresi i mozzi delle ruote, e devono portare ~~una~~ la indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve soprgere dai lati del carretto né siperare i centimetri settantacinque di altezza dal piano del carretto stesso.

C A P O IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

ARTICOLO 108

ESERCIZIO DI MESTIERI AMBULANTI

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri ambulanti nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione dell'Autorità di pubblica sicurezza, senza prima avere ottenuto apposita licenza dell'Autorità comunale.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi assegnati caso per caso od a norma di regolamento.

ARTICOLO 109

ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE

Anche le guide, se richiedono di sostare sul pubblico suolo in prossimità di musei o edifi monumentali, oltre che conseguire la licenza dell'Autorità di P.S., dovranno ottenere la licenza dal Sindaco. Sulla licenza verranno indicati quali sono i musei, i monumento e le gallerie che le guide stesse sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche, nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare costantemente un distintivo dal modello approvato dal Sindaco.

Le guide pubbliche e i venditori di cose d'arte, debitamente autorizzate, non potranno sostare che nei pressi dei monumenti e dei musei designati dal Sindaco nei rispettivi permessi.

ARTICOLO 110

LUSTRASCARPE E VENDITORI DI GIORNALI

I permessi per i lustrascarpe saranno limitati alla sola occupazione del suolo pubblico con la cassetta e col sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere la esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco. Nelle località, ove ragioni di transito non si oppongono, potrà essere consentita l'esposizione anche su di un apposito quadro da collocare a filo di muro.

ARTICOLO 111

FACCHINI PUBBLICI

I facchini al servizio del pubblico dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "Facchino" o "Portabagabli".

Essi dovranno portare sul berretto e sulla giubba una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola. La piastra dovrà essere conforme al modello depositato presso l'Ufficio di polizia municipale.

I facchini addetti al servizio nell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio all'esterno.

ARTICOLO 112

BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada o comunque esposte alla vista del pubblico.

Le baracche e i loro annessi, e ogni altra struttura di qualsiasi natura, dovranno essere costruiti e mantenuti in conformità con le disposizioni del regolamento comunale.

precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, cui spetta di prendere gli opportuni accordi con l'Ufficio comunale d'igiene e della nettezza pubblica, mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali, e quelle che potranno, volta per volta, essere stabilite dal Sindaco.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
- b) di tenere aperte le baracche oltre le ore 23 del 1° ottobre al 31 marzo ed oltre le ore 24 negli altri mesi dell'anno.

Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

ARTICOLO 113

DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER MESTIERI AMBULANTI.

La durata della licenza sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Di regola, e quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di pubblica sicurezza, revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, non tengano ~~nessun~~ un contegno corretto nell'esercizio dei mestieri e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato.

Inoltre, la revoca potrà avvenire quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza, oppure abbia usufruito personalmente della stessa licenza che è stata concessa al titolare, o quando il titolare non abbia presentato il proprio documento di identità al Comune, o quando il titolare non abbia presentato il proprio documento di identità al Comune, o quando il titolare non abbia presentato il proprio documento di identità al Comune.

PENALITA'

ARTICOLO 114

ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI E RELATIVE
SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Le violazioni alle norme del presente regolamento son accertate dagli uffici od agenti di polizia giudiziaria.

In particolare questo dovere spetta alle guardie municipale.

Dette violazioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a ~~L. 800~~ ^{L. 4.000} e non superiore a ~~L. 200.000~~ ^{L. 200.000} in conformità della norma contenuta nell'art.106 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383, modificata dall'art.9 della legge 9 giugno 1947, n.530 e dall'art;3 della legge 12 luglio 1961, n.603. .

Per l'applicazione di detta sanzione amministrativa, saranno osservate le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n.317. 22-11-83:11/68

ARTICOLO 115

RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO

Oltre al pagamento dell'ammenda, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.69 del D.L.P.Reg. 29.10.1955 n.6 l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

ARTICOLO 116

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena avrà riportato l'approvazione del competente organo di controllo e dopo la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

Con la sua adozione il precedente Regolamento e ogni altra contraria disposizione in materia si intendono abrogati.-

INDICE

- 1) Disciplina della Polizia Urbana
- 2) Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- 3) Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.

CAPO II

DEL SUOLO PUBBLICO

- 4) Occupazione di aree pubbliche.
- 5) Rinnovazione delle concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche;
- 6) Revocabilità delle concessioni;
- 7) Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche;
- 8) Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche;
- 9) Modalità per il carico e lo scarico delle merci;
- 10) Scarico di rottami e di detriti;
- 11) Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica;
- 12) Installazione di tende;
- 13) Insegne, Vetrine e Pubblicità luminosa;
- 14) Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi;
- 15) Fiere e Mercati;
- 16) Commercio Ambulante;
- 17) Mercati di gente d'affari;
- 18) Proiezioni, Audizioni e Spettacoli su aree pubbliche;
- 19) Installazione di Chioschi ed Edicole;
- 20) Divieto di giochi sul suolo pubblico;
- 21) Collocamento e Condotture di energia elettrica, di Gas e di linee telefoniche;

CAPO III

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

- 22) Disposizioni di carattere generali;
- 23) Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche;
- 24) Disposizioni per i commercianti ambulanti;
- 25) Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale;
- 26) Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe;
- 27) Trasporto di materiale di facile dispersione;
- 28) Sgombro della neve;
- 29) Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche;
- 30) Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale in aree pubbliche;
- 31) Pulizia delle vetrine;
- 32) Disposizioni riguardanti gli animali;
- 33) Divieto di getto di opuscoli o foglietti;
- 34) Divieto di segatura e spaccatura della legna;

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

- 35) Manutenzione degli edifici;
- 36) Collocamento di cartelli ed iscrizioni;
- 37) Collocamento di targhe o lapidi commemorative;
- 38) Collocamento di oggetti vari;
- 39) Depositi in proprietà privata;

40) Spolveramento di facciate e balconi;

41) Pulizia delle scale esterne;

42) Pulizia delle facciate e balconi;

- 43) Maltrattamento di Animali;
- 44) Bestie Macellate;
- 45) Pattumiere e recipienti con rifiuti;
- 46) Viali e Giardini pubblici;
- 47) Vasche e Fontane;
- 48) Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse;
- 49) Atti contrari alla nettezza al decoro e alla moralità;
- 50) Recinzione di terreni confinanti con suolo pubblico;

CAPO V

Quiete Pubblica

- 51) Esercizio di Mestieri Arti e Industrie;
- 52) Impianti e Macchinari;
- 53) Funzionamento di motori in case di abitazione;
- 54) Rumori in case di abitazione;
- 55) Uso di strumenti sonori;
- 56) Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore;
- 57) Venditori e suonatori ambulanti;
- 58) Divieto di schiamazzi di grida e canti nelle vie e piazze;
- 59) Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica;
- 60) Suono delle campane;
- 61) Sale da ballo, Cinema e Ritrovi;
- 62) Uso di apparecchi Radio, Grammofoni, Juke-Box, Televisori, nei locali di vendita e nei pubblici esercizi;
- 63) Questue e Carovane di nomadi;

CAPO VI

Norme di Sicurezza negli abitati

- 64) Sostanze e liquidi esplosivi, Infiammabili e Combustibili;
- 65) Requisiti dei depositi e dei locali;
- 66) Detenzione di combustibili in case di abit. od altri edifici;
- 67) Accatastamento di legna e di altro materiale infiamm. nei cortili;
- 68) Autorimesse;
- 69) Fucine e Forni;
- 70) Bocche d'incendio;
- 71) Uso fi fiamma libera;
- 72) Accensione di polveri, Liquidi infiammabili e Fuochi artificiali;
- 73) Mine;
- 74) Segnalazioni e Prestazioni in caso di incendio;
- 75) Animali Pericolosi;
- 76) Strumenti da taglio;
- 77) Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi;
- 78) Trasporto di acque gassate e di Seltz;
- 79) Protezione da scheggie;
- 80) Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e canali di gronda edifici;
- 81) Manutenzione di aree di pubblico transito;
- 82) Segnalazione e ripari di opere in costruzione;
- 83) Materiali di demolizione;
- 84) Segne, Persiane, Verande di legno e

- 87) Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi;
- 88) Autobus Urbani, norme per i passeggeri e il personale di servizio;

CAPO VII

Disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici

- 89) Esercizio di attività commerciali;
- 90) Pesatura delle merci;
- 91) Vendita delle merci esposte al pubblico;
- 92) Vendita del pane;
- 93) Merce venduta in pacchi chiusi;
- 94) Tabella indicante la qualità e il prezzo dei generi venduti;
- 95) Vendita delle carni fresche e congelate;
- 96) Tabella per la vendita dei combustibili;
- 97) Suddivisione dei combustibili nei locali di vendita;
- 98) Vendita al minuto dei combustibili;
- 99) Misurazione della merce;
- 100) Consegna a domicilio dei carburanti;
- 101) Requisiti dei locali di vendita;
- 102) Località per l'impianto di esercizi commerciali;
- 103) Uso di contrassegni del Comune;

CAPO VIII

Disposizioni per il commercio ambulante

- 104) Esercizio del commercio ambulante;
- 105) Divieto delle soste prolungate nelle aree destinate al mercato;
- 106) Vendita ambulante di generi commestibili;
- 107) Requisiti dei carretti per la vendita ambulante;

CAPO IX

Disposizioni per i mestieri ambulanti

- 8) Esercizio di mestieri ambulanti;
- 9) Esercizio di guide pubbliche;
- 0) Lustrascarpe e veditori di giornali;
- 1) Facchini pubblici;
- 2) Baracche per pubblici spettacoli;
- 3) Durata e revoca della licenza Comunale per mestieri girovaghi;

CAPO X

Penalita'

- 4) Accertamento delle contravvenzioni e relative sanzioni amministrative.
- 5) Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio;
- 6) Entrata in vigore del presente regolamento;